

**Disposizioni legislative in materia di sostegno
della maternità e paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
- Aggiornamenti -**

**CONGEDO OBBLIGATORIO E CONGEDO FACOLTATIVO
DEL PADRE LAVORATORE**

La legge 28 giugno 2012, n. 92 *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*, che è entrata **in vigore il 18 Luglio 2012**, all'art. 4, comma 24, lettera a) ha disposto per i **padri lavoratori dipendenti** un congedo obbligatorio di un giorno e un congedo facoltativo di due giorni, quest'ultimi alternativi al congedo di maternità della madre lavoratrice, retribuiti al 100% dall'INPS, da fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino.

In proposito il Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota prot. n. 8629 del 20 febbraio 2013 (in allegato) ha chiarito che **la norma non è ancora applicabile ai dipendenti pubblici**, in attesa che vengano poste in essere le apposite disposizioni contrattuali.

24. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:

a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100% della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo;

VOUCHER PER LA GENITORIALITA'

La stessa norma all'art. 4, comma 24, lettera b) ha disposto la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri derivanti dalla fruizione dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro, tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

L'Inps con la circolare n. 48 del 28 marzo 2013 e con messaggio n. 14870 del settembre 2013 (in allegato) ha fornito indicazioni specifiche in merito alle modalità di fruizione.

24 lettera b). nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalità di cui al comma 25, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.

25. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al comma 26:

a) i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui al comma 24;

b) il numero e l'importo dei voucher di cui al comma 24, lettera b), tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.

26. Il decreto di cui al comma 25 provvede altresì a determinare, per la misura sperimentale di cui al comma 24, lettera b), e per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citato fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel limite delle quali è riconosciuto il beneficio previsto dalla predetta misura sperimentale.

FRUIZIONE AD ORE DEL CONGEDO PARENTALE

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)* che è entrata in vigore il 1° gennaio 2013 all'art. 1, comma 339, ha apportato modificazioni all'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 disponendo la fruizione ad ore del **congedo parentale**.

A partire dal 1 gennaio 2013, il congedo parentale può essere fruito anche ad ore. Ciascun lavoratore, nei primi otto anni di vita del bambino, può, quindi, astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 10 mesi, complessivo tra padre e madre, fruendo del periodo anche ad ore.

Sarà tuttavia il contratto collettivo nazionale di lavoro a stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria. Pertanto, al momento, nei comparti pubblici la norma non si può ancora applicare.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota prot. 45298 del 7 ottobre 2013 (in allegato), ha chiarito che, per quanto riguarda il settore del lavoro pubblico, i contratti non hanno ancora provveduto a recepire tale norma e pertanto per l'applicazione delle suddette disposizioni si dovrà attendere, come detto, il recepimento attraverso il contratto collettivo di comparto.

339. *All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.»;

b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva».